

Il Digesto di Giustiniano e l'attuale 'Zeitgeist'

(Milano, 30 marzo 2015)

1. In occasione della pubblicazione del V volume di traduzione del Digesto giustiniano, *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae: testo e traduzione. V.1 (28-32)*, sotto la direzione di Sandro Schipani, il 30 marzo scorso si è svolto presso l'Aula Crociera Alta dell'Università di Milano Statale un incontro dal titolo *Il Digesto di Giustiniano e l'attuale 'Zeitgeist'*. Obiettivo dell'iniziativa, organizzata dalla Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, nella persona di Iole Fagnoli, era, da una parte, presentare il frutto dei lavori della commissione che, guidata dai curatori Aldo Petrucci e Antonio Saccoccio, ha consentito la pubblicazione di un ulteriore e fondamentale volume per coloro che lavorano a stretto contatto con le fonti romane e, dall'altra, riunire allo stesso tavolo accademici e pratici del diritto, al fine di favorirne un proficuo dialogo sul tema.

2. Al termine dei consueti indirizzi di saluto rivolti ai partecipanti da Nerina Boschiero, Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Giurisprudenza, sotto la presidenza di Antonio Saccoccio (Brescia) si è aperta la prima sessione degli interventi dei relatori. Dario Mantovani (Pavia) ha inizialmente illustrato la polarità del raffinato titolo dell'incontro, caratteristica che si manifesta nel duplice orizzonte di recezione dell'opera presentata: da una parte, l'attenzione per il destinatario della traduzione, il lettore, e, dall'altra, la sfera relativa ai contenuti dell'opera; durante il suo intervento il relatore si è maggiormente occupato del primo orizzonte, ossia quello linguistico-traduttivo. La vera questione, ha spiegato Mantovani, è capire quali caratteristiche tecniche abbia la lingua scelta dai traduttori e, per darvi una risposta, ha focalizzato l'attenzione sulla traduzione di alcuni frammenti, in particolare D. 28.1.1 (Mod. 2 *pandect.*) e D. 30.45.1 (Pomp. 6 *ad Sab.*), alla luce dei quali è giunto alla conclusione che l'orizzonte di riferimento dei traduttori sia quello della tradizione civilistica. Non si è cercato, ha spiegato il relatore, tanto di rivitalizzare l'etimologia latina, quanto piuttosto di scegliere il termine tecnico corrispondente nella civilistica moderna. Forse, ha suggerito, si dovrebbe prediligere una traduzione più ancorata alla specificità del linguaggio giuridico romano, che ne valorizzi maggiormente l'etimologia latina, al fine di riattivare lo stretto legame fra l'italiano giuridico e la sua fonte primaria, il diritto romano.

Al termine della relazione di Mantovani, la parola è stata lasciata a Luigi Garofalo (Padova), che ha sottolineato l'immenso valore della raccolta di brani provenienti dalla vasta produzione dei giuristi attivi soprattutto nell'età del Principato voluta da Giustiniano, per conservare memoria della loro impareggiabile maestria e garantire la certezza del diritto da applicare ai casi concreti che si manifestavano nella quotidianità. La possibilità di fruire di questi volumi di traduzione, spiega il relatore, a circa un secolo e mezzo dalla traduzione italiana dei *Digesta* di Giovanni Vignali, rappresenta un ausilio prezioso per la comprensione e lo studio delle fonti giuridiche.

Con la sua relazione, Alberto Maffi (Milano Bicocca) ha fornito un paio di esempi concreti che hanno dimostrato fino a che punto l'opera di traduzione dei testi antichi possa essere problematica, in particolare se redatti in lingua greca. Nello specifico, il

relatore ha esaminato un paio di frammenti di Modestino contenuti nel libro ventisettesimo del Digesto, ossia D. 27.1.14.4 (Mod. 5 *excusat.*) e D. 27.1.2.7 (Mod. 2 *excusat.*) in tema di concessione della dispensa dalla tutela e dalla curatela. Come ha spiegato Maffi, il termine τέκνον pone problemi interpretativi nella misura in cui si debba scegliere se prediligere la traduzione in “nipote” oppure in “discendente”. Il relatore ha infine spiegato che i modelli di riferimento per ogni traduzione sono tre: per trascrizione, per traslazione e per comparazione.

La successiva relazione della giusmedievista Claudia Storti Storchi (Milano), si è concentrata soprattutto sul tema della recezione e applicazione del *Corpus iuris civilis* giustiniano durante l’XI secolo, al termine del quale sono testimoniati i più antichi casi di utilizzo dei *Digesta* giustiniane nei tribunali, dopo quasi mezzo millennio di totale assenza. In particolare, ha spiegato la relatrice, nei due secoli della dominazione longobarda, a causa dell’eccessiva difficoltà e conseguente scarsa fruibilità dei testi giuridici romani, l’importanza delle fonti giustiniane era stata ridimensionata.

Antonio Gambaro (Milano) con il suo intervento ha concluso la prima sessione di relazioni. La presentazione del volume in oggetto, e il ricordo della monumentale attività compilativa della commissione di Triboniano, ha fornito al relatore lo spunto per richiamare un fenomeno attuale, quello della “decodificazione”, ossia della perdita da parte del codice civile italiano della sua centralità a causa della sempre crescente legislazione speciale e sovranazionale.

3. Dopo una pausa, sotto la presidenza di Aldo Petrucci (Pisa), si è aperta la seconda sessione della conferenza, che prevedeva relazioni di natura più prettamente pratica. In particolare, i tre relatori di questa seconda fase dei lavori, Cecilia Gallina (avvocato del Foro di Milano), Gianluca Papetti (notaio in Milano) e Giacomo Rota (giudice della XIII sez. civile del Tribunale di Milano), hanno fornito ai presenti un quadro eterogeneo, atto a dimostrare come, anche nelle attività quotidiane della prassi, i principi e le riflessioni giuridiche nate nella giurisprudenza classica romana occupino un ruolo centrale e imprescindibile. Il primo a prendere la parola è stato il magistrato Rota, che, nella sua attività quotidiana, si occupa nello specifico di controversie in materia di locazione. Il relatore ha illustrato ai presenti come le riflessioni dei giuristi romani sulla *locatio-conductio* costituiscano le fondamenta per la vigente disciplina in tema di locazioni e come questa eredità concettuale emerga costantemente nello studio e nell’applicazione dell’attuale normativa ai casi concreti.

La parola è poi passata al notaio Papetti, il quale, dopo aver richiamato, in continuità con il relatore precedente, l’istituto romano della *testamenti factio* attiva, ha condiviso con i presenti alcuni aspetti peculiari della sua attività quotidiana. Il relatore ha sottolineato, da una parte quanto sia importante, ma al contempo difficile, separare la sfera personale da quella professionale di fronte ad una persona, molto spesso anziana, che si rivolge al suo studio notarile per la redazione del proprio testamento e, dall’altra, quanto sia essenziale riuscire a valutare se la persona che intende testare sia effettivamente in possesso della necessaria capacità psichica per poterlo fare validamente. A conferma di quest’ultima affermazione, il notaio Papetti ha condiviso con i presenti un aneddoto a lui personalmente occorso, in cui riuscì ad accorgersi, poco prima di redigere l’atto,

che la testatrice non possedeva affatto la necessaria capacità di intendere e di volere. Le questioni giuridiche che gli vengono proposte non sono quindi molto diverse da quelle che i giuristi romani si trovavano ad affrontare sia per quanto riguarda le fattispecie sia le soluzioni da adottare.

In chiusura di questa seconda sessione di relazioni, è intervenuta l'avvocato Gallina. Dopo aver fatto specifico riferimento al passo ulpiano D. 28.3.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*), in cui il giurista severiano rilevava la necessità che la *exheredatio* del figlio, da parte del padre testatore, avvenisse *nominatim* e con l'utilizzo di *solemnia verba*, la relatrice ha richiamato la sentenza innovativa della Suprema Corte di Cassazione nr. 8352/2012 che ha completamente sovvertito l'orientamento giurisprudenziale sulla questione. La Corte, infatti, ha ammesso con questa pronuncia la validità di un testamento olografo che contenga soltanto la clausola di diseredazione. È pertanto valida, alla luce di questa nuova sentenza, la clausola testamentaria con cui il testatore manifesta la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili, superando la precedente giurisprudenza di segno opposto e ritornando così alla regola del diritto romano.

4. A Sandro Schipani (Roma 'Sapienza') sono state riservate le riflessioni conclusive. Lo studioso, nonché ideatore del progetto di traduzione in lingua italiana dei *Digesta*, ha espresso la sua piena soddisfazione per il frutto di questi lavori e l'auspicio che al quinto volume seguano a breve i successivi, sottolineando ancora una volta l'essenzialità di questo strumento scientifico. Indubbio è il portato di questo incontro, che ha visto allo stesso tavolo giuristi pratici e accademici, offrendo una proficua occasione di confronto e di dialogo fra due diversi orizzonti giuridici che, in ogni caso, sono accumunati da una radice comune: il diritto elaborato dai giuristi romani e raccolto dall'imperatore Giustiniano nel 530 d.C. in un'opera monumentale che, proprio grazie alla sua traduzione italiana, si rende ora sempre più accessibile a chiunque voglia fruire di questa inestimabile eredità scientifica tramandata attraverso i secoli e sempre incredibilmente attuale.

Linda De Maddalena
(Universität Bern)
linda.demaddalena@roma.unibe.ch